



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 7 marzo 2018

Corte Sportiva d'Appello

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 28/1 lett. m), 29/1, lett. k), Regolamento di Giustizia, nonché il punto 12.3 "Primo Tesseramento", pag. 103, della Circolare Informativa F.I.R. stagione sportiva 2017-2018 approvata con delibera del Consiglio Federale 9 giugno 2017;
- respinge il reclamo, così come proposto;
- conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna impugnata;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 7 marzo 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali